



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI  
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL’ENTE AD AVVOCATI  
ESTERNI**

Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 27.02.2017  
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del  
30.12.2020

## **Art. 1**

### **Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto disposto nelle Linee guida ANAC n. 12 recanti “Affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, l’affidamento di servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici, ad un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, precisamente:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

- in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
- in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri.

## **Art. 2 – Principi generali**

L’affidamento degli incarichi legali di cui al precedente art. 1 avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ai sensi dell’art. 4 del Codice dei contratti pubblici.

L’affidamento avviene nel rispetto dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e quindi in maniera tale da prevenire e risolvere fin dall’origine ogni ipotesi di conflitto di interessi, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

## **Art. 3**

### **Istituzione Albo degli Avvocati dell’Ente**

1. Per l’affidamento dei servizi legali esterni è istituito apposito “*Albo degli Avvocati dell’Ente*” aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore I “Servizi Amministrativi”, secondo le modalità di seguito descritte.

2. L’Albo è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

### **Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**

Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale e al Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

### **Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE**

Assistenza e patrocinio di fronte alla Procura e al Tribunale sezioni civili - Corte di Appello - Cassazione Civile ed inoltre assistenza e patrocinio in tavoli di mediazione (obbligatoria e/o facoltativa) ed in negoziazione assistita.

### **Sezione C - CONTENZIOSO DI LAVORO**

Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale sezione lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile sez. Lavoro.

### **Sezione D - CONTENZIOSO PENALE**

Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale di sezione penale –Corte d'Appello - Cassazione Penale.

3. Fanno eccezione unicamente i procedimenti del contenzioso in materia tributaria, che vengono curati direttamente dal Settore Servizi Finanziari.
4. L'iscrizione nell'Albo avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.
5. L'iscrizione nell'Albo sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore I "Servizi Amministrativi", di "Avviso per la Formazione dell'Albo degli Avvocati dell'Ente" da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente e da comunicare ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Firenze, con richiesta di pubblicazione sui siti degli ordini.
6. L'inserimento nell'Albo è semplicemente finalizzato all'individuazione di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.
7. L'Albo avrà valore di regola per un triennio, e comunque fino all'approvazione del nuovo.
8. I nominativi dei professionisti che presenteranno domanda di iscrizione, in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso, sono inseriti nell'Albo con numero progressivo, in ordine di arrivo al protocollo; l'iscrizione nell'Albo non costituisce, infatti, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
9. L'albo rimane comunque aperto, anche dopo la scadenza indicata nell'Avviso, e potrà essere integrato con le domande che perverranno successivamente; le stesse saranno esaminate per la valutazione del possesso dei requisiti, numerate e ordinate in ordine di arrivo al protocollo.
10. L'Amministrazione si riserva comunque la motivata facoltà di affidare i servizi legali a professionisti non inseriti nell'Albo nelle seguenti situazioni:
  - per giudizi di rilevante importanza e/o complessità, che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiarissima fama, docenti e ricercatori universitari;
  - nel caso in cui la particolarità e l'importanza del contenzioso richieda specifiche competenze di alta specializzazione non riscontrabili dall'esame dei curricula degli iscritti all'Albo stesso;
  - nel caso di contenzioso di rilevante interesse strategico per l'Ente comunale; è facoltà della Giunta Municipale designare un legale di sua fiducia a cui conferire l'incarico, rimanendo in capo al Responsabile del Settore I "Servizi Amministrativi" l'adozione degli atti gestionali conseguenti;
  - per ragioni di urgenza.
11. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non conferire ulteriori incarichi ai professionisti con i quali dovesse incrinarsi il rapporto fiduciario ovvero che, sulla base delle liti trattate in precedenza, non siano ritenuti più idonei a tutelare gli interessi dell'Ente.

### **Art. 4**

#### **Patrocinio di dipendenti ed Amministratori**

1. L'Albo potrà essere utilizzato nei casi di affidamento di servizi di difesa in giudizio contro/a favore di dipendenti e/o Amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tal caso la scelta del professionista tra gli iscritti all'Albo - impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione – costituisce anche espressione del "*comune gradimento*" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

## **Art. 5**

### **Requisiti per l'inserimento nell'Albo degli Avvocati dell'Ente**

1. Hanno facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo gli Avvocati, professionisti singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non trovarsi in una delle ipotesi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
- d) iscrizione da almeno 2 (due) anni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Avviso di cui al precedente art. 3 comma 5, all'Albo degli Avvocati per l'esercizio della professione forense nel territorio nazionale;
- e) registrazione nell'indirizzario degli operatori economici del Sistema Telematico Acquisiti Regionale della Toscana (START);
- f) non aver riportato sanzioni disciplinari dall'Ordine di appartenenza negli ultimi 2 (due) anni;
- g) possesso di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;
- h) assolvimento dell'obbligo di formazione continua;
- i) impegno a partecipare con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore (spese a proprio carico), ad incontri e riunioni presso la sede del Comune per la trattazione della causa, anche nel corso del suo svolgimento, a domanda dell'Ente;
- l) di aver trattato negli ultimi 2 (due) anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell' Avviso almeno 4 (quattro) incarichi di rappresentanza in giudizio nelle materie relative alle sezioni (max 2) per cui si richiede l'iscrizione;
- m) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- n) al fine dell'applicazione dell'art.53, comma 16ter del D.Lgs.n.165/2001, introdotto dalla L.n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs.n.165/2001, con riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto;

2. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune.

3. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Albo, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Albo.

## **Art. 6**

### **Iscrizione all'Albo**

1. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'Albo a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum vitae*.

2. L'istanza, sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 smi in ordine a:

- possesso dei requisiti elencati nel precedente art 5 del presente Regolamento;
- non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Scarperia e San Piero, e impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;

- accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle previsioni del codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale e impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
  - impegno, in caso di iscrizione all'Albo, a rendere (senza ulteriori oneri per l'Ente) un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio.
  - impegno, in caso di iscrizione all'Albo, a rendere (senza ulteriori oneri per l'Ente) un parere, in fatto e diritto, in ordine all'accettazione della proposta di transazione, offerta dalla controparte durante la causa, che dia la possibilità di decidere all'Ente se accettare o meno la proposta stessa.
  - b) curriculum vitae comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo cui si chiede l'iscrizione;
  - c) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
3. L'iscrizione è subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune ha la facoltà di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni dell'iscrizione.
4. Per gli studi professionali associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente.
5. I professionisti possono chiedere di essere iscritti all'Albo alternativamente come singoli o come professionisti associati.

## **Art. 7**

### **Affidamento dei servizi legali agli iscritti all'Albo**

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con Deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di una relazione del Responsabile di Settore a cui afferisce la controversia, razione materiae, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.
2. Il Responsabile del Settore I "Servizi Amministrativi" del Comune individua, motivandone la scelta, il professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale.
3. Per la scelta del professionista sarà effettuata una procedura comparativa tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati dell'Ente; si procederà previa consultazione di almeno 5 (cinque) avvocati, iscritti nella sezione dell'Albo specifica per la materia della controversia, che saranno invitati, attraverso la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), a presentare il preventivo di spesa, suddiviso per fasi di lavoro, e un'apposita dichiarazione relativa ai servizi svolti, analoghi o affini a quelli oggetto dell'affidamento. Gli avvocati inseriti nell'Albo saranno invitati, nel rispetto del principio di rotazione, scorrendo l'Albo in base all'ordine di iscrizione assegnato.
4. La selezione tra i professionisti invitati avverrà mediante valutazione comparativa tenendo conto:
- a) del curriculum professionale e relativi titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto del servizio legale da affidare;
  - b) dell'esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso;
  - c) della pregressa proficua collaborazione con l'Ente in relazione alla medesima questione o a questioni similari;
  - d) del costo del servizio, tenendo conto che nella redazione del preventivo l'avvocato dovrà attenersi, quali parametri di riferimento, ai valori previsti dalle tabelle inserite nel Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014.
5. Al momento dell'accettazione del servizio l'Avvocato rilascerà ulteriore e apposita dichiarazione di non accettazione di incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Ente e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice

deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente, la cui inosservanza è causa di risoluzione.

#### **Art. 8**

##### **Deroghe al principio di rotazione**

Il principio della rotazione è ritenuto derogabile nelle situazioni di seguito indicate per le quali l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare direttamente l'incarico legale, senza previo interpello di più professionisti:

- in caso di impugnazione, al legale già difensore del Comune nel precedente grado di giudizio;
- in caso di concessione, continenza o litispendenza di cause al legale già difensore del Comune nella causa anteriormente affidata ovvero al medesimo legale se l'incarico è conferito simultaneamente;
- nei casi di cui al comma 10 del precedente art. 3 del presente Regolamento.

#### **Art. 9**

##### **Condizioni per il conferimento del servizio di patrocinio dell'Ente**

1. L'atto, di norma il Disciplinare di incarico, con il quale viene conferito il servizio dovrà espressamente avere il seguente contenuto:

- a) indicazione del valore della causa;
- b) compenso professionale - determinato con riferimento ai parametri tariffari dello scaglione di riferimento, di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi, allegate al D.M. n. 55/2014 - risultante al termine della procedura svolta ai sensi dell'art. 7 comma 4 del presente Regolamento;
- c) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- e) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice di comportamento dell'Ente e che dovrà essere richiamato nell'atto di incarico;
- f) obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- h) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- i) obbligo di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare ed email.

#### **Art. 10**

##### **Firma del disciplinare di incarico**

1. L'Avvocato incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico, come da testo che sarà approvato con determinazione del Responsabile del Settore I "Servizi Amministrativi";
2. Con la sottoscrizione l'Avvocato si impegna a portare a termine con zelo l'incarico affidatogli.
3. Il Responsabile del Settore I "Servizi Amministrativi" provvederà all'impegno della spesa e alla relativa liquidazione, che in nessun caso potrà essere superiore a quella risultante al termine della procedura comparativa.
4. In caso di accoglimento delle domande dell'Ente, l'Avvocato si premurerà di recuperare le spese liquidate dal Giudice, che saranno interamente versate nelle casse dell'Amministrazione.

#### **Art. 11**

##### **Cancellazione dall'Albo**

1. E' disposta la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Ente a quei professionisti che:
  - abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Albo;
  - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;

- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico, dopo aver partecipato alla procedura comparativa;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze giudicate tali dalla stazione appaltante;
- facciano apposita richiesta scritta di cancellazione.

#### **Art. 12**

##### **Costituzione di parte civile**

1. Nel caso di citazione di parte civile del Comune quale parte offesa in un processo penale, il Responsabile del Settore competente per materia deve fornire tempestivamente al Settore I “Servizi Amministrativi” una relazione tecnica dettagliata circa le motivazioni di costituzione o meno in giudizio.
2. Il Settore I “Servizi Amministrativi” fornisce alla Giunta la citazione, la relazione del Settore competente, una propria eventuale relazione tecnico/giuridica.
3. Se la Giunta decide di costituirsi il Settore I “Servizi Amministrativi” predispone una proposta di delibera di costituzione e di incarico a un difensore, con la medesima procedura prevista per il Contenzioso giudiziale civile.

#### **Art. 13**

##### **Pubblicità**

1. L’Albo degli Avvocati dell’Ente è reso pubblico nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle che l’Amministrazione riterrà più idonee a garantirne la massima pubblicità.
2. I servizi legali di cui al presente regolamento sono pubblicati in formato aperto, a cura del Responsabile del Settore I “Servizi Amministrativi”, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

#### **Art. 14**

##### **Rinvio al Codice di deontologia forense**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di Deontologia Forense.

\*\*\*\*\*